

La transazione fiscale art. 182 ter l.f.

Dante Benzi

Novembre – Dicembre 2009

IFAF

Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione

Benzi, Hardonk, Russo & Desogus
dottori commercialisti e revisori contabili



Norma introdotta con effetto 16/7/2006 per il
concordato preventivo.

Dall'1/1/2008 applicabile anche agli accordi di
ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis)

La transazione fiscale

Ai sensi dell'art. 160 l.f. la proposta di concordato “ può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente”.

Detta disposizione può riferirsi ai crediti di natura tributaria a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, per cui, in assenza della proposta di transazione fiscale, i crediti tributari devono essere soddisfatti in maniera integrale ed alle scadenze prescritte dalla legge.

Ambito di applicazione

1. E' preclusa alle altre procedure concorsuali e non è possibile effettuarla al di fuori del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2. Tributi che possono formare oggetto di transazione:
 - i tributi amministrati dalle agenzie fiscali: IRPEG, IRES ed IRPEF con le relative addizionali ed imposte sostitutive, IRAP, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, tasse automobilistiche, imposta sugli intrattenimenti, tasse sui contratti di borsa, canone di abbonamento della televisione, imposte demaniali, dazi di importazione ed esportazioni, imposte di fabbricazione e di consumo;
 - i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie con i rispettivi accessori, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea;
 - i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
3. Tributi che non possono formare oggetto di transazione:
 - I tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea;
 - I tributi propri degli enti locali (ad es. ICI, imposta sulla pubblicità, ecc ...)
 - Per quanto riguarda l'IVA, la norma prevede che la proposta di transazione possa prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento del tributo e non il pagamento parziale dello stesso (art. 32 c. 5 D.L. 28/11/2008 n. 185).

Il problema dell'IVA

Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/4/2008:

- Punto 4.2.1 – invito ad escludere l'IVA dalla transazione fiscale; il debito tributario relativo all'IVA dovrà essere interamente assolto dal contribuente;
- Punto 4.2.3 - gli accessori relativi all'IVA (interessi, indennità di mora e sanzioni) possono formare oggetto di transazione fiscale.

Dilazione di pagamento

Può riguardare non solo l'IVA, ma anche tutti gli altri tributi (Circ. Agenzia Entrate 14/E 10/4/09).

La proposta di rateazione può eccedere i limiti previsti (72 rate mensili) dall'art. 19 dpr n. 602/73 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/4/2008 - punto 5.6).

Nel caso in cui la dilazione sia proposta con il piano di cui all'art. 160 l.f., l'Ufficio terrà conto di quanto previsto in generale dal concordato, in quanto il trattamento del credito tributario non potrà essere inferiore a quello offerto ai creditori che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali.

Nel valutare la proposta di rateazione formulata dal contribuente, la mancata presentazione di una idonea garanzia, rende difficile una valutazione positiva di fattibilità del piano concordatario da parte dell'Ufficio.

Tipologia dei crediti

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/4/2008:
- Punto 4.2.4 e 4.2.5 – possono costituire oggetto di transazione anche i crediti privilegiati non iscritti al ruolo, pertanto, rientrano sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio, comprensivi di tutti i crediti tributari muniti di diritto di prelazione.
- Punto 5.1 – la proposta di transazione può avere ad oggetto anche i tributi per i quali sia pendente una lite. Al fine di consentire il **consolidamento del debito fiscale**, il debitore, contestualmente al deposito presso il Tribunale, dovrà presentarne una copia debitamente documentata, sia al competente agente della riscossione, sia all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate . Tale presentazione costituisce un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale.
- La domanda di transazione fiscale dovrà contenere, oltre agli allegati richiesti dalla legge, almeno:
 - ✓ Le indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione;
 - ✓ Se del caso, gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso ;
 - ✓ Completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
 - ✓ L'illustrazione della proposta di transazione, con l'indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della transazione;
 - ✓ L'indicazione del contenuto del piano concordatario.

Consolidamento del debito fiscale

- Entro il termine, non perentorio, di 30 giorni dalla presentazione della domanda di concordato, l'Ufficio dovrà predisporre e trasmettere al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario, includendo anche il debito IVA e tenendo conto anche degli atti acquisiti nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.
- In riferimento alle somme iscritte al ruolo, l'ufficio dovrà tener conto dei ruoli vistati e consegnati all'agente della riscossione nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, ma non delle somme iscritte in ruoli già consegnati all'agente alla data di presentazione della domanda.
- Quando il Tribunale emette il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, copia degli atti comunicati al debitore successivamente alla data di presentazione della proposta dovranno essere trasmessi al Commissario giudiziale.
- La disciplina normativa non dispone la preclusione di ulteriore attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria; quindi è sempre possibile per l'amministrazione finanziaria, l'esercizio dei poteri di controllo, con la determinazione di un debito tributario superiore rispetto a quello attestato nella certificazione rilasciata al debitore, che l'amministrazione potrà far valere nei confronti dello stesso contribuente che ha ottenuto l'omologazione del concordato, nonché degli obbligati in via di regresso.
- Il 5° comma dell'art. 182 ter stabilisce che *“la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'art. 181 determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al 1° comma”*. Tale effetto attiene solo alle liti riguardanti i tributi oggetto di transazione e non anche alle controversie non riferibili alla proposta di transazione.

Adempimenti dell'agente della riscossione

- Anche l'agente della riscossione nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di concordato, dovrà trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso e comprensivo di tributi, interessi e sanzioni).
- Copia della certificazione attestante l'entità del debito, dovrà essere inviata anche al Direttore del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate. L'organo di vertice del competente Ufficio deve fornire all'agente della riscossione le indicazioni necessarie al fine della partecipazione di quest'ultimo al voto in sede di adunanza dei creditori.

Procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 182-ter

- D. lgs. N. 169/2007 art. 16 comma 5 – “Rimosso l'espresso divieto di applicare ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali le disposizioni di cui all'art. 182 bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, si prevede la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi di avvalersi dello strumento della transazione fiscale”.
- Per le ipotesi in cui la proposta di transazione fiscale sia effettuata nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis l.f., l'ultimo comma dell'art. 182 ter prevede adempimenti analoghi a quelli contemplati dai commi precedenti.
- Nei 30 giorni successivi l'assenso alla proposta di transazione è espresso, in relazione ai tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati all'agente della riscossione, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente Direzione regionale.
- Per i tributi iscritti al ruolo e già consegnati all'agente, l'assenso è espresso con atto dell'agente della riscossione su indicazione del Direttore dell'Ufficio, previo parere conforme della direzione generale.
- L'assenso in tal modo espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

Valutazione della proposta di transazione

Gli Uffici dovranno verificare quanto segue:

- Riscontro dell'effettiva sussistenza dei requisiti formali e procedurali .
- Valutazione dell'eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale di fallimento, tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché della tutela degli interessi erariali.

E' opportuno però che tengano conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali la difesa dell'occupazione, la continuità dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale.

In caso di diniego alla proposta transattiva, l'Ufficio dovrà formulare le opportune contestazioni alla soluzione concordataria tenendo conto di quanto osservato dal Commissario giudiziale nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 l.f.

La transazione dei contributi previdenziali

Il D.M. 4/8/2009 del Ministero del Lavoro ha disciplinato i criteri e le condizioni di accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza.

Possono essere pagati parzialmente nelle seguenti percentuali non inferiori a:

- 100% - crediti privilegiati di cui al n. 1 del 1° comma dell'art. 2778 c.c. (contributi IVS);
- 40% - crediti privilegiati di cui al n. 8 del 1° comma dell'art. 2778 c.c. (contributi relativi ad altre forme di assicurazione nonché gli accessori dei contributi IVS limitatamente al 50%);
- 30% - crediti di natura chirografaria.

La proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a 60 rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale.

Condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali

Gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri:

- Idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti;
- Riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità dello stesso;
- Correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;
- Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti;
- Essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stesa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo, comporta la revoca dell'accordo medesimo.

Aspetti interpretativi in tema di transazione fiscale

- Il Tribunale di Milano ha considerato transigibile l'Iva stabilendo che *“qualunque sia la percentuale di pagamento del credito Iva proposta dal ricorrente ex 182 ter, non modificherà mai l'imponibile nazionale su cui calcolare la risorsa spettante alla CEE. Conseguentemente l'Iva, quale imposta nazionale amministrata dalle Agenzie fiscali non rientra tra le risorse proprie dell'Unione Europea”* (decreto Trib. Mi 13728/07).
- Il Tribunale di Milano in data 22/10/2009 ha ribadito l'ammissibilità del pagamento parziale dell'IVA.

Contra

- l'IVA in qualunque proposta di c.p. deve essere pagata per intero in quanto e non può essere consentito al debitore di eludere l'applicazione della disposizione imperativa che vieta di falcidiare l'IVA proponendo un c.p. senza la transazione fiscale. Le disposizioni dell'art. 182-ter sono integrative dell'art. 160, dettando una disciplina speciale per i crediti tributari e contributivi nel c.p. che deve trovare applicazione in aggiunta e, per le parti in cui diverge, in deroga alle disposizioni dell'art. 160 (*lex specialis derogat legi generali*). Proprio in virtù della norma speciale potrà essere pagata per intero l'IVA anche pagando in percentuale crediti fiscali assistiti da un privilegio di grado superiore.

Aspetti interpretativi in tema di transazione fiscale

- Non è necessaria, per la transazione fiscale, la nomina dell'esperto di cui al 2° comma dell'art. 160 l.f.
- In assenza di un apporto esterno rispetto ai beni esistenti nell'impresa ed oggetto del concordato, dovrà essere rigorosamente osservato l'ordine dei privilegi. Invece, in presenza di un *quid pluris*, sarà possibile pagare in percentuale i gradi di privilegio più elevati dando agli stessi qualcosa in più rispetto a quelli più bassi.
- Occorre una convenienza rispetto a quanto realizzerebbe l'erario dalla procedura fallimentare per falcidiare i crediti tributari.
- E' obbligatorio classare i crediti degradati dell'erario per consentire l'applicazione del c.d. *cram down* da parte del tribunale. Il consolidamento del debito fiscale si verifica subordinatamente all'omologa del c.p. anche senza il consenso dell'Agenzia.

Aspetti interpretativi in tema di transazione fiscale

- In caso di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., se l'Agenzia o l'Ente Previdenziale non accetteranno la proposta transattiva, dovranno essere pagati integralmente.
- In caso di concordato preventivo se l'Agenzia o l'Ente Previdenziale non accetteranno la proposta ed esprimeranno voto contrario, la transazione fiscale produrrà ugualmente i suoi effetti e l'amministrazione finanziaria potrà solamente fare opposizione all'omologa del c.p.